



## La piena operatività dell'indice nazionale dei domicili digitali e della piattaforma send - servizio notifiche digitali

Un obiettivo fortemente voluto dall'Agenda per l'Italia Digitale e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell'azione di promozione dell'innovazione digitale nel Paese, attraverso l'utilizzo di tali tecnologie nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, per facilitare l'utilizzo delle nuove piattaforme dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica

**D**

al 6 luglio 2023, tutte le persone fisiche e giuridiche<sup>1</sup> possono finalmente consultare, attraverso l'area pubblica del sito, l'indice nazionale dei domicili digitali INAD dato che questo fondamentale strumento per ottimizzare la velocizzazione dei processi comunicativi e notificativi di atti aventi valore legale, dopo tanto tempo, è finalmente operativo. La novità normativa<sup>2</sup> è di notevole impatto sotto l'aspetto operativo e funzionale in quanto tutte le Pubbliche amministrazioni<sup>3</sup>, comprese le forze di Polizia nazionali e locali<sup>4</sup>, che devono inviare comunicazioni aventi valore legale al cittadino, potranno facilmente utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificato, registrato sull'indice. L'ente che invierà le comunicazioni tramite il domicilio digitale potrà avvalersi della conferma immediata di ricezione da parte del cittadino, oltre che realizzare un taglio completo ai costi di postalizzazione.

Ovviamente l'iscrizione all'indice nazionale è facoltativa, pertanto chi non ha indicato la propria PEC continuerà, invece, a ricevere le comunicazioni in forma cartacea<sup>5</sup>.

Il domicilio digitale può definirsi giuridicamente come l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come disciplinato dal Regolamento eIDAS<sup>6</sup>, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, l'articolo 3 bis dello stesso Codice assegna a chiunque la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale<sup>7</sup>, presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, così come definito dal Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Per cui tutte le comunicazioni aventi valore legale ai sensi dell'art. 3-bis comma 4 dello stesso Codice<sup>8</sup>, ivi pervenute nel domicilio digitale eletto su INAD<sup>9</sup>, si presumono giuridicamente perfezionate e poste a conoscenza della persona titolare del domicilio digitale<sup>10</sup> dalla Pubblica Amministrazione, relative ad esempio alle comunicazioni inerenti l'amministrazione della giustizia civile, penale ed amministrativa, ovvero relative alle notifiche dei verbali di sanzioni amministrative. Tale impostazione normativa è già stata ampiamente confermata da diverse pronunce della Giurisprudenza<sup>11</sup> di legittimità della Suprema Corte di Cassazione che hanno confermato, specie in materia di diritto alla difesa, l'effettiva validità e la prevalenza giuridica delle notificazioni effettuate presso il domicilio digitale su ogni altra forma rituale di comunicazione<sup>12</sup>.

Tale servizio<sup>13</sup>, digitalizzando e sostituendo interamente la raccomandata, è in grado assicurare all'ente pubblico, ma anche a quello privato oltre che il comune cittadino, il risparmio dei sempre maggiori costi cartacei e di invio (buste, stampa, francobolli), oltre che i costi ambientali riconnessi alla produzione ed al trasporto di tali materiali, e di quelli di distribuzione nei rispettivi luoghi fisici, permettendo di realizzare un'ottimale sistema di notifiche automatizzate a livello nazionale. Peraltro giova precisare che l'accesso ai servizi esposti sul portale INAD sono a titolo gratuito, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio. La realizzazione di un indice nazionale pubblico dei domicili digitali delle persone fisiche, nel quale possano essere facilmente consultati i domicili digitali validi per tutte le comunicazioni aventi valore legale nei confronti dei cittadini aderenti, permette ad ogni utente, infatti, di disporre di un sistema di notifiche completamente automatizzato, grazie all'indice di tutti i domicili digitali disponibili, dato che il compito e immediato raggiungimento domicilio digitale favorisce l'intero flusso di comunicazione, facendo risparmiare molto tempo ad entrambe le parti.

Eleggere il proprio domicilio digitale presso l'indice nazionale dei domicili digitali è molto semplice, è sufficiente che il cittadino, già in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC)<sup>14</sup>, provveda a collegarsi al sito [www.domiciliodigitale.gov.it](http://www.domiciliodigitale.gov.it), autenticarsi tramite lo SPID, la Carta di Identificazione Elettronica CIE ovvero la carta nazionale dei servizi CNS, e successivamente,

seguire la procedura guidata che, in pochi minuti, gli permetterà agevolmente di registrare l'indirizzo.

Possono, infatti, per disposto normativo, eleggere il proprio domicilio digitale su l'indice nazionale dei domicili digitali sia le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013, e gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC. Sono evidenti i vantaggi sia per le persone giuridiche che fisiche che optano per tale utilissima iscrizione, atteso che grazie all' INAD, le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, come i rimborsi fiscali, le detrazioni d'imposta, gli accertamenti, i verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino. Ciò comporta non solo significativi risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso della carta e dall'eliminazione dei costi di spedizione per il sistema ma soprattutto consente al destinatario di tali comunicazioni all'accesso immediato alla documentazione, dato il cittadino non ha bisogno di recuperare fisicamente i documenti quando non è presente a casa, con eventuali costi o tempi di duplicazione cartacea degli stessi essendo facilmente acquisibili sui più moderni e funzionali devices e salvati integralmente nell'archivio digitale dell'indice nazionale. Se ad una prima analisi potrebbe evidenziarsi che i vantaggi riguardano principalmente le attività della Pubblica Amministrazione, che beneficia adesso di un sistema di comunicazione centralizzato, più efficiente, automatizzato e sicuro, garantendo oltre alla consultazione puntuale degli indirizzi, anche l'integrazione dei singoli sistemi informatici con quello INAD, utilizzando le API che sono disponibili online, in realtà sono evidenti i vantaggi per il sistema paese coinvolgendo tutti gli enti privati, le persone giuridiche e fisiche spesso molto impegnate e con tempi e risorse ristrette da dedicare alla attività legalmente rilevanti. Ciò appare più evidente se si analizzano soprattutto i numeri, dato che attualmente l'indice nazionale dei domicili digitali conta circa 2,4 milioni di domicili digitali attivi. Gli indirizzi dei professionisti iscritti a INI-PEC<sup>15</sup>, infatti, sono stati importati automaticamente anche su l'indice nazionale dei domicili digitali, ed a questi si sommano quelli dei cittadini che dal 6 giugno u.s. hanno iniziato a registrarsi spontaneamente.

L'effettiva operatività dell'indice nazionale dei domicili digitali costituisce il conseguimento di un obiettivo molto importante, non solo per il Governo, ma soprattutto per l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)<sup>16</sup> (che hanno fortemente voluto l'effettiva messa in opera di tale indice) dato che la citata agenzia è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza con l'agenda digitale europea, al fine di assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione<sup>17</sup>. L'Agenzia per l'Italia Digitale, fra

l'altro, ha come precipuo compito istituzionale quello di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, oltre che elaborare gli indirizzi, le regole tecniche e le linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la piena interoperabilità e uniformità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione.

Altro ruolo molto importante dell'Agenzia è quello inerente alla vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa informatica della pubblica amministrazione, promuovendo le iniziative di alfabetizzazione digitale.

L'AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione<sup>18</sup> e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia<sup>19</sup>, prestando la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. Infine, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di curare la predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione<sup>20</sup>, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati, nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale<sup>21</sup>, anche a carattere intersettoriale, operando in particolare per la promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali. Appare quindi chiaro come il conseguimento di questi importanti obiettivi saranno senza dubbio agevolati da una adesione più ampia possibile alle comunicazioni digitali aventi valore legale nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, garantendo una rete di interazioni e flussi comunicativi certi, sempre più efficaci e funzionali, al fine di realizzare pienamente l'innovazione digitale nel Paese e conseguire il sempre maggiore utilizzo delle tecnologie digitali da parte degli utenti, specie quelli più deboli. In tale ambito, per realizzare appieno questo importante obiettivo, sarà decisiva una adeguata e funzionale pubblicizzazione del servizio, anche con mirate comunicazioni sia sui mass media tradizionali che sulle piattaforme social più seguite: Solo evidenziando le caratteristiche la fruibilità e la piena funzionalità dell'indice nazionale dei domicili digitali si riuscirà a sensibilizzare i cittadini all'adesione a tale piattaforma per la promozione digitale e la massima funzionalità di tali forme di comunicazione, particolarmente sostenibili anche per l'ambiente, al fine di incentivare la crescita economica con sempre minori costi per Enti, imprese e cittadini. Rientra in questo ampio progetto di innovazione digitale del paese, anche la nuova piattaforma SEND -

# SEND

## Servizio Notifiche Digitali

Servizio Notifiche Digitali realizzata da PagoPA S.p.A. dal mese di luglio a disposizione degli enti pubblici per digitalizzare e semplificare la notificazione, avente valore legale, degli atti amministrativi. L'introduzione del Servizio Notifiche Digitali (a cui hanno già aderito ben 100 enti locali), piattaforma integrata tecnicamente con l'indice nazionale dei domicili digitali INAD, consente agli enti pubblici locali aderenti di fruire delle possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni digitali a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti. Sollevando gli enti da tutti gli adempimenti legati al processo di notificazione SEND garantisce la certezza della reperibilità del destinatario, è la piattaforma stessa, infatti, ad avere l'onere di esperire tutte le attività per il perfezionamento della notifica sin dal momento del deposito dell'atto in digitale, con conseguente risparmio di tempi e costi di gestione.<sup>22</sup>

Il servizio di Notifiche Digitali SEND unitamente all'operatività dell'Indice nazionale dei domicili digitali INAD rende di fatto concreta la piena realizzazione della piattaforma notifiche digitali che costituisce uno specifico programma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 1.4.5 all'interno della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA), per il quale il Dipartimento per la Trasformazione Digitale<sup>23</sup> ha stanziato ben 200 milioni di euro a supporto delle amministrazioni comunali che intendono adottare questa soluzione, allo scopo di realizzare l'obiettivo dettato dal PNRR per il 2023 di portare sulla piattaforma 800 amministrazioni locali. ■

**\*Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri**

## NOTE

**1** - La consultazione è infatti consentita a chiunque senza necessità di autenticazione ai sensi dell'art. 6-quinques del CAD. L'accesso ai servizi esposti sul portale INAD sono a titolo gratuito, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale.

**2** - L'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha aggiornato il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito anche solo "CAD"), introducendo l'art. 6-quater, con cui è stato istituito INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del CAD (di seguito anche solo "Indice"). INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater del CAD, è realizzato e gestito da AgID.

**3** - Un Decreto della Presidenza del Consiglio stabilirà la data a partire dalla quale le comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avverranno esclusivamente in forma elettronica (art. 3-bis, comma 3-bis Codice dell'Amministrazione Digitale). A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le Pubbliche Amministrazioni comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato come previsto dall'art. 3-bis, comma 4 Codice dell'Amministrazione Digitale.

**4** - Dalla fine di luglio è peraltro operativo il SEND - Servizio Notifiche Digitali, la nuova piattaforma realizzata da PagoPA S.p.A. a disposizione degli enti pubblici per digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica, minori oneri di notifica per i cittadini ed un'esperienza utente più efficace, ove sono già operativi ben 100 enti locali. L'introduzione di SEND (integrato tecnicamente con l'indice nazionale dei domicili digitali INAD) risparmia agli enti un'ulteriore attività di integrazione dedicata affianca all'ordinario processo analogico un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti.

**5** - A partire dal 6 luglio 2023, tutti i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 e gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC, possono eleggere il proprio domicilio digitale su INAD, così come dal 06 giugno 2023 qualsiasi cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo PEC ha la possibilità di eleggere il proprio Domicilio digitale su INAD, tutti i domicili eletti dai cittadini, sono pubblicati e resi disponibili alla consultazione.

**6** - Che fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e del commercio elettronico nell'Unione Europea. Tale regolamento che rappresenta una pietra miliare verso la creazione di un sicuro contesto normativo, garantisce che le persone e le imprese possano utilizzare i propri sistemi nazionali di identificazione elettronica (eID) per accedere ai servizi pubblici disponibili online in altri paesi dell'UE, creando un mercato interno europeo dei servizi fiduciari (garantendone il funzionamento a livello transfrontaliero e abbiano lo stesso status giuridico dei loro equivalenti cartacei tradizionali). Appare evidente che solo fornendo certezza sulla validità giuridica di tali servizi le imprese e i cittadini utilizzeranno naturalmente le interazioni digitali.

**7** - Lo stesso articolo al primo comma precisa, inoltre, che "chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, dai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, tramite la propria identità digitale".

**8** - Che riporta testualmente "a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150". Il successivo comma 4-bis dello stesso articolo afferma inoltre che "in assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39". Inoltre, nel successivo comma 4-ter, si aggiunge che "le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71".

**9** - Su INAD non è possibile attivare un indirizzo PEC, gli indirizzi di posta elettronica certificata vanno attivati presso un gestore PEC autorizzato, solo una volta in possesso di un indirizzo PEC è possibile e leggerlo come domicilio digitale.

**10** - Dato che domicilio digitale non può essere assolutamente condiviso con un'altra persona, nemmeno con un convivente del proprio nucleo familiare.

**11** - La Cass. Civ. Sez. III con sentenza, 08/06/2018, n. 14914, ha affermato che "in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario".

**12** - La Cass. civ. a Sez. Unite con sentenza, 18/05/2022, n. 15979, ha inoltre precisato che "in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del

1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente".

**13** - La consultazione di INAD, che è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione ai sensi dell'art. 6-quinquies del CAD., è disponibile tutto l'anno, per 23 ore giornaliere su 24, le sue funzionalità sono sospese nella fascia oraria dalle 00.00 alle 01.00, al fine di consentire l'aggiornamento del sistema.

**14** - Su INAD non è possibile attivare un indirizzo PEC, gli indirizzi di posta elettronica certificata vanno attivati presso un gestore PEC autorizzato, solo una volta in possesso di un indirizzo PEC è possibile eleggerlo come domicilio digitale.

**15** - L'art. 6-quater comma 2 del CAD stabilisce che tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in INI-PEC vengano eletti automaticamente anche su INAD, in qualità di domicilia digitali di persone fisiche. Tutti i professionisti, se lo desiderano, potranno modificare il proprio domicilio presente su INAD, eleggendone così uno diverso da quello presente in INI-PEC.

**16** - L'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazione con Legge 17 dicembre 2012, n. 221), è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato".

**17** - In coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea.

**18** - Nel 2022 la Pubblica Amministrazione italiana ha speso oltre 7 miliardi di euro in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, registrando un aumento del 5,8% rispetto al 2021, un dato che secondo le stime continuerà a crescere nel prossimo triennio, anche grazie ai fondi del Pnrr. Piattaforme e Infrastrutture rappresentano i principali macro-ambiti in termini di spesa, rispettivamente con il 49% e il 20% del totale, seguiti da servizi (14%), dati (8%), sicurezza informatica (4%), governance (3%) e interoperabilità (2%). Ormai pienamente diffuso è l'uso del cloud: ne fanno ricorso il 100% delle PA locali, il 95% delle Regioni e Province autonome e l'89% delle PA centrali, l'utilizzo di nome utente e password proprie per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi di alcune PA continua invece a scendere, a favore delle identità digitali Spid, CIE e CNS.

**19** - Curando inoltre l'emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea, nonché la programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.

**20** - Merita particolare menzione, in questo ambito, la recente realizzazione della Web Analytics Italia (WAI) che è la piattaforma nazionale, basata sul software open source Matomo, creata dall'Agenzia per l'Italia Digitale e messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni per monitorare le statistiche in tempo reale sui visitatori dei propri siti web. I dati analitici acquisiti mediante WAI non identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, per l'applicazione delle tecniche di anonimizzazione, che assicura la piena conformità al Regolamento europeo 2013/679 GDPR.

**21** - L'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con ANAC e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha recentemente pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 26 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023). Per ottimizzare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, così come prevede il Piano Triennale per l'informatica nella PA, si deve agire sulla semplificazione e sull'innovazione dei processi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese. La digitalizzazione degli appalti pubblici è parte fondamentale di questo percorso e contribuisce a snellire e accelerare le procedure di acquisto delle amministrazioni, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli. L'approccio aperto "open innovation" ha evidenziato, da parte degli operatori del settore, la capacità di produzione di soluzioni digitali per il procurement pubblico, favorendo inoltre l'emersione di proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento e abilitanti, delineando inoltre le evoluzioni strategiche necessarie per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

**22** - Oltre che assicurare la piena inclusività, in una prima fase i cittadini in divario digitale riceveranno le notifiche dell'intero atto in formato cartaceo, mentre in una seconda fase le persone non digitalizzate riceveranno un avviso e potranno ritirare l'atto in migliaia di punti fisici dislocati sull'intero territorio nazionale, comprese le zone più remote.

**23** - Il Dipartimento per la trasformazione digitale, coordinato da Angelo Borrelli, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali.

Il Dipartimento ha il compito di dare attuazione alle direttive del Presidente del Consiglio in materia e assicurare il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale, fornisce, inoltre, supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, e nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.